

Condizioni speciali per l'assicurazione individuale contro gli infortuni per adulti e bambini

Edizione 04.2016

La categoria «Previsia Extra»

Articolo 1

Base della copertura

1.1 A complemento delle presenti condizioni speciali, sono applicabili le condizioni generali per l'assicurazione malattia complementare di Assura SA (CGA) ad eccezione dell'art. 2.5 CGA, degli art. da 4.1.2 a 4.1.16 CGA e dell'art. 8 CGA.

1.2 In mancanza di disposizione contrattuale espressa, è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

Articolo 2

Campo delle prestazioni

La persona designata nominativamente è assicurata conformemente alle prestazioni stipulate nella polizza.

Articolo 3

Rischi assicurati

Sono assicurati nei limiti delle condizioni previste qui di seguito:

- gli infortuni professionali ai sensi della LAINF
- gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF
- le malattie professionali ai sensi della LAINF
- l'annegamento
- i congelamenti
- le lesioni assimilate a degli infortuni ai sensi della LAINF.

Articolo 4

Esclusioni della copertura

4.1 Le esclusioni d'assicurazione previste dall'art. 4.1.2 all'art. 4.1.16 CGA non sono applicabili alle presenti condizioni speciali.

4.2 Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni verificatisi:

- durante degli eventi di guerra in Svizzera
- durante degli eventi di guerra in altri paesi a meno che l'infortunio non accada entro 14 giorni dall'inizio delle ostilità
- durante dei disordini interni (atti di violenza contro delle persone e delle cose, in occasione di assembramenti, di tafferugli o di sommosse) e nell'ambito delle misure prese per porvi rimedio, a meno che l'assicurato provi che non ha partecipato attivamente a questi disordini accanto ai perturbatori, tanto meno li ha istigati
- durante dei terremoti in Svizzera
- durante delle partecipazioni a delle competizioni motorizzate, così come durante delle corse d'allenamento

- al servizio di un esercito straniero
- durante dei crimini o dei delitti commessi dall'assicurato
- in seguito a delle radiazioni ionizzanti di ogni natura
- in seguito a degli interventi medici o chirurgici, tranne se si sono resi necessari da un infortunio assicurato
- in seguito all'assunzione o all'iniezione di medicinali, droghe o prodotti chimici non prescritti medicalmente
- durante la guida di mezzi di trasporto, se non è in possesso delle licenze e delle autorizzazioni richieste dalle autorità competenti.

4.3 I postumi d'infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore del contratto sono esclusi dall'assicurazione.

Articolo 5

Inizio e fine della garanzia d'assicurazione

5.1 Il diritto alle prestazioni inizia alla data fissata nella polizza d'assicurazione. Per il diritto alle prestazioni degli art. 7 e 8 qui di seguito, è determinante il fatto che l'infortunio all'origine dell'invalidità, rispettivamente del decesso, sia avvenuto dopo la firma della proposta d'assicurazione.

5.2. Lo stipulante può disdire la presente copertura conformemente alle modalità previste all'art. 9 CGA. In tal caso, cessa alla scadenza del termine di disdetta.

5.3 Quando il bambino assicurato diventa maggiorenne, Assura SA adatta automaticamente i capitali. L'assicurato può quindi modificare la sua copertura oppure disdirla. L'articolo 11 CGA è applicabile per analogia.

Articolo 6

Diritto alle prestazioni dopo l'estinzione della copertura d'assicurazione

In deroga all'art. 11 CGA, Assura SA continua a fornire le proprie prestazioni per gli infortuni non ancora liquidati al termine della copertura assicurativa.

Articolo 7

Decesso

7.1 Se l'infortunio ha per conseguenza il decesso dell'assicurato, Assura SA versa il capitale convenuto per il caso di decesso ai beneficiari nell'ordine seguente:

- a) il coniuge o il partner registrato;
- b) i figli, ivi compresi quelli adottivi;
- c) il padre e la madre;
- d) i fratelli e le sorelle.

In mancanza di superstiti delle categorie summenzionate, Assura SA paga la metà della somma assicurata:

e) ai nonni.

Se non esiste alcun avente diritto superstiti delle categorie citate, Assura SA paga unicamente le spese del funerale, ma al massimo fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.

7.2 Non ha diritto al capitale colui che ha provocato la morte dell'assicurato con un crimine o un delitto commesso intenzionalmente.

7.3 L'eventuale capitale per l'invalidità pagato per lo stesso infortunio sarà dedotto da quello dovuto in caso di decesso.

7.4 Assura SA è autorizzata a versare un capitale di al massimo fr. 2'500.- se l'assicurato decede prima di aver compiuto 2 anni e sei mesi, e di al massimo fr. 20'000.- per tutti i contratti conclusi sulla vita del bambino se esso decede prima di aver compiuto 12 anni.

Articolo 8 Invalidità

8.1 Se l'evento infortunistico ha come conseguenza un danno importante e duraturo all'integrità fisica, mentale o psichica dell'assicurato, Assura SA verserà, in caso d'invalidità totale, un capitale corrispondente all'importo totale della somma assicurata e, in caso d'invalidità parziale, un capitale ridotto all'importo corrispondente al grado d'invalidità. Qualora lo stesso evento infortunistico dà diritto, simultaneamente, a delle prestazioni sulla base della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF) e relative ordinanze, il tasso d'invalidità medico-teorica fissato dall'assicuratore LAINF in applicazione dell'articolo 24 LAINF si applica per analogia nella determinazione del danno all'integrità fisica, mentale o psichica. Negli altri casi, l'invalidità medico-teorica si determina secondo la cifra 8.2 qui sotto.

8.2 Calcolo ed esigibilità del capitale in caso d'invalidità; per la valutazione del grado d'invalidità sono applicabili i seguenti principi:

8.2.1 sono considerati casi d'invalidità totale la perdita o l'impotenza funzionale completa delle due gambe o dei due piedi, delle due braccia o delle due mani, come pure la perdita o l'impotenza funzionale completa di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, la cecità totale, la paralisi totale, i disturbi della psiche incurabili tali da escludere qualsiasi attività professionale;

8.2.2 in caso d'invalidità parziale, il grado d'invalidità è determinato dalle percentuali delle invalidità totali seguenti; perdita o impotenza funzionale completa di:

- un braccio al gomito o al di sopra 70%
- un avambraccio o una mano 60%
- un pollice 22%
- un indice 15%
- un altro dito 8%
- una gamba al di sopra del ginocchio 60%
- una gamba al ginocchio o al di sotto 50%
- un piede 40%
- un alluce 8%
- un altro dito del piede 3%
- della vista di un occhio 30%
- della vista di un occhio se quella dell'altro occhio era già inesistente prima dell'infortunio 50%
- dell'udito di entrambe le orecchie 60%
- dell'udito di un orecchio 15%

- dell'udito di un orecchio quando quello dell'altro era già completamente inesistente prima dell'infortunio 30%

8.2.3 in caso di perdita o d'impotenza funzionale parziale, il grado d'invalidità corrispondente è ridotto proporzionalmente;

8.2.4 in caso di perdita o d'impotenza funzionale simultanea di diverse parti del corpo, le percentuali corrispondenti sono addizionate. Non sarà tuttavia ammessa un'invalidità superiore al 100%;

8.2.5 nei casi non previsti qui sopra, il grado d'invalidità sarà determinato dal medico, tenuto conto delle percentuali summenzionate. In caso di disaccordo sulle conclusioni del medico, Assura SA si riserva il diritto d'incaricare un esperto;

8.2.6 quando alcune parti del corpo lese dall'infortunio erano già mutilate o affette da un'impotenza funzionale completa o parziale, ne sarà tenuto conto al momento della determinazione dell'invalidità assicurata, mediante la deduzione del grado d'invalidità preesistente, calcolato secondo i principi precitati;

8.2.7 il capitale invalidità è determinato secondo la tabella seguente:

- variante I (invalidità progressiva) per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 65 anni al momento dell'infortunio;
- variante II (invalidità proporzionale) per gli assicurati di più di 65 anni al momento dell'infortunio.

Capitale			Capitale			Capitale			Capitale		
Grado	Variante		Grado	Variante		Grado	Variante		Grado	Variante	
Inv.	I	II	Inv.	I	II	Inv.	I	II	Inv.	I	II
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	1	1	26	28	26	51	105	51	76	230	76
2	2	2	27	31	27	52	110	52	77	235	77
3	3	3	28	34	28	53	115	53	78	240	78
4	4	4	29	37	29	54	120	54	79	245	79
5	5	5	30	40	30	55	125	55	80	250	80
6	6	6	31	43	31	56	130	56	81	255	81
7	7	7	32	46	32	57	135	57	82	260	82
8	8	8	33	49	33	58	140	58	83	265	83
9	9	9	34	52	34	59	145	59	84	270	84
10	10	10	35	55	35	60	150	60	85	275	85
11	11	11	36	58	36	61	155	61	86	280	86
12	12	12	37	61	37	62	160	62	87	285	87
13	13	13	38	64	38	63	165	63	88	290	88
14	14	14	39	67	39	64	170	64	89	295	89
15	15	15	40	70	40	65	175	65	90	300	90
16	16	16	41	73	41	66	180	66	91	305	91
17	17	17	42	76	42	67	185	67	92	310	92
18	18	18	43	79	43	68	190	68	93	315	93
19	19	19	44	82	44	69	195	69	94	320	94
20	20	20	45	85	45	70	200	70	95	325	95
21	21	21	46	88	46	71	205	71	96	330	96
22	22	22	47	91	47	72	210	72	97	335	97
23	23	23	48	94	48	73	215	73	98	340	98
24	24	24	49	97	49	74	220	74	99	345	99
25	25	25	50	100	50	75	225	75	100	350	100

Articolo 9 Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa

9.1 In caso d'incapacità lavorativa totale, Assura SA versa per ogni giorno dell'anno l'indennità giornaliera convenuta durante la durata dell'incapacità lavorativa attestata medicalmente.

9.2 In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera è ridotta di un importo corrispondente al grado della capacità lavorativa.

9.3 Nessuna prestazione viene versata per il giorno dell'infortunio. Il termine d'attesa convenuto inizia il giorno in cui l'incapacità lavorativa è stata constatata medicalmente, ma al più presto il giorno susseguente l'infortunio.

9.4 La durata del diritto alle prestazioni è di al massimo 720 giorni per caso d'infortunio nei 5 anni a decorrere dal giorno dell'infortunio. Per il calcolo del termine d'attesa, i giorni d'incapacità lavorativa totale o parziale vengono contati come giorni interi e non sono dedotti dalla durata delle prestazioni.

9.5 Per quanto riguarda la durata delle prestazioni ed il termine di attesa, i postumi di un infortunio sono considerati come nuovo caso se la persona assicurata non è stata in incapacità lavorativa in seguito allo stesso infortunio nel corso dei 12 mesi precedenti alla ricaduta. In caso di ricaduta entro i 12 mesi, il termine è soppresso e le prestazioni già percepite sono prese in considerazione per il calcolo della durata massima delle prestazioni.

Articolo 10

Capitale in caso di ospedalizzazione

10.1 Se si verifica un evento assicurato, Assura SA versa un capitale determinato in caso di soggiorno stazionario, necessario da un punto di vista medico, in un ospedale in reparto per cure acute.

10.2 All'estero, il capitale succitato è versato in caso di soggiorno stazionario, necessario da un punto di vista medico, in un ospedale, se dura almeno tre giorni.

10.3 Il capitale assicurato è determinato nella polizza d'assicurazione.

10.4 Se l'assicurato, al beneficio di una copertura d'assicurazione complementare per l'ospedalizzazione in divisione privata presso Assura SA, sceglie deliberatamente di soggiornare in divisione generale di un istituto repertoriato secondo l'art. 39 LAMal, è concesso un capitale complementare di fr. 500.- per un assicurato minorenne e di fr. 1'000.- per un adulto.

10.5 Il capitale è versato all'assicurato - o ai beneficiari - su presentazione della fattura originale dell'istituto ospedaliero nel quale ha soggiornato.

10.6 Il capitale è versato al massimo una volta per anno civile e una sola volta per evento assicurato, indipendentemente dal numero di ospedalizzazioni ad esso correlato.

Articolo 11

Indennità giornaliera in caso d'ospedalizzazione

11.1 Assura SA versa l'indennità giornaliera convenuta durante la durata dell'ospedalizzazione necessaria da un punto di vista medico, ma al massimo durante 5 anni a contare dal giorno dell'infortunio.

11.2 Assura SA versa ugualmente questa indennità in caso di cure prescritte medicalmente ed effettuate con l'assenso di Assura SA in un ente specializzato.

11.3 In caso di soggiorni di convalescenza prescritti medicalmente in seguito ad un'ospedalizzazione, Assura SA versa il 50% dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione convenuta durante al massimo 4 settimane.

11.4 Se l'assicurato viene curato a domicilio da un servizio di assistenza medica e di conseguenza evita o abbrevia un'ospedalizzazione, Assura SA versa il 50% dell'indennità giornaliera stipulata in caso d'ospedalizzazione durante un periodo limitato a 180 giorni.

11.5 L'indennità giornaliera in caso di soggiorno ospedaliero ai sensi dell'art. 11.1 è raddoppiata:

- per gli infortuni che sopraggiungono all'estero fintantoché da un punto di vista medico è necessaria un'ospedalizzazione in loco;
- in caso d'ospedalizzazione simultanea dell'assicurato e del suo coniuge in seguito allo stesso infortunio.

Articolo 12

Spese di guarigione e spese diverse

12.1 Assura SA assume senza limite di durata e d'importo le seguenti spese, su riserva di quelle che sono oggetto di una somma limitata.

12.1.1 Spese mediche in Svizzera

Le spese per le cure necessarie prestate o prescritte da un medico, un chiropratico o un dentista, come pure le spese per le cure, il soggiorno e la pensione in divisione privata (camera a un letto) di un ente ospedaliero o di una clinica.

12.1.2 Spese mediche all'estero

Assura SA assume, su presentazione di una fattura dettagliata redatta in francese, tedesco, italiano, spagnolo o inglese, le cure ambulatoriali e ospedaliere necessarie allorché l'infortunio assicurato sopraggiunge all'estero. Su presentazione di una fattura dettagliata allestita da un fornitore di prestazioni che esercita in uno dei paesi dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), Assura SA assume inoltre ogni partecipazione pecuniaria sopportata dall'assicurato (franchigia, aliquota percentuale, ecc.), in applicazione della legislazione del paese di villeggiatura.

12.1.3 Contributo per spese di sostentamento

Assura SA rimborsa il contributo dell'assicurato dovuto secondo la LAINF e la LAM, per le spese di sostentamento in caso di soggiorno in un ente ospedaliero.

12.1.4 Spese per le medicine alternative

Assura SA assume le seguenti terapie (lista esaustiva):

- Agopressione
- Agopuntura
- Aromaterapia
- Biorisonanza
- Drenaggio linfatico
- Etiopatia
- Fasciaterapia - pulsologia
- Omeopatia
- Iridologia
- Chinesiologia
- Medicina cinese
- Mesoterapia
- Orthobionomy
- Osteopatia
- Fitoterapia
- Riflessologia
- Serocitoterapia
- Shiatsu
- Sofrologia curativa
- Simpatoterapia
- Terapia craniosacrale
- Terapia neurale

Unicamente su prescrizione medica

- Euritmia curativa
- Eutonia

Questa assunzione è subordinata al fatto che le terapie in questione siano prodigate da membri di associazioni o terapeuti riconosciuti e menzionati nell'Allegato 1 alle presenti condizioni speciali d'assicurazione.

Tale allegato è parte integrante del contratto. Può essere oggetto di una modifica unilaterale da parte dell'assicuratore, in particolare per adeguarsi ad una modifica della cerchia dei fornitori di prestazioni. In questo caso, gli assicurati non hanno alcun diritto di disdetta.

L'allegato è disponibile in qualsiasi momento sul sito Internet di Assura SA o può essere ottenuto, su richiesta, per telefono o nelle succursali di Assura SA.

12.1.5 Cure a domicilio

Assura SA accorda un importo massimo di fr. 300.- al giorno quando l'assicurato riceve delle cure prescritte da un medico e prestate da un servizio di assistenza medica.

12.1.6 Aiuto domiciliare

Le spese per la tenuta dell'economia domestica da parte di un servizio d'assistenza riconosciuto sono assunte fino a concorrenza di fr. 80.- al giorno, ma al massimo fr. 6'000.- per caso, in presenza di un'incapacità lavorativa di almeno il 50% attestata da un medico.

12.1.7 Custodia di bambini

Quando una persona adulta assicurata è ospedalizzata, le spese della custodia dei minorenni fino a 15 anni che vivono nello stesso nucleo familiare sono assicurate fino a concorrenza di fr. 80.- al giorno, ma al massimo fr. 6'000.- per caso.

12.1.8 Spese d'accompagnamento all'ospedale

Quando un minorenne assicurato è ospedalizzato, Assura SA assume le spese delle notti fatturate dall'ospedale fino a concorrenza di fr. 100.- al giorno, ma al massimo fr. 3'000.- per caso. Vale lo stesso per le spese di un bambino di meno di 5 anni che deve soggiornare all'ospedale con suo padre o sua madre infortunato(a).

12.1.9 Sorveglianza a domicilio dei bambini

Quando il bambino assicurato è curato a domicilio, sono ugualmente coperte, durante 6 mesi, le spese supplementari per i servizi di un sorvegliante fornito da un organismo fino a concorrenza di fr. 80.- al giorno. Inoltre, il bambino, se è scolarizzato, dev'essere incapace di recarsi a scuola.

12.1.10 Cure e soggiorni di convalescenza

Le spese per le cure prescritte medicalmente sono assunte senza limiti in Svizzera ed all'estero. Le spese supplementari per il soggiorno e la pensione sono indennizzate fino a concorrenza di fr. 200.- al giorno, ma al massimo fr. 6'000.- per caso.

12.1.11 Mezzi ausiliari

Nel caso in cui l'infortunio ha reso necessario un trattamento medico da parte di un medico od un soggiorno ospedaliero, Assura SA assume le spese di un primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, così come le spese di riparazione o di sostituzione di questi ultimi quando sono danneggiati o distrutti durante un infortunio assicurato. Sono ugualmente coperte le spese di locazione del mobilio del malato.

12.1.12 Cure dentarie

Assura SA assume le spese delle cure prestate o prescritte da un dentista.

Per i bambini, Assura SA sopporta le spese per il trattamento provvisorio come pure il ripristino definitivo. Queste spese sono assunte a condizione che la cura sia effettuata prima che l'assicurato abbia compiuto 22 anni.

12.1.13 Interventi di chirurgia estetica

Assura SA copre fino a concorrenza di fr. 60'000.- per caso le spese degli interventi di chirurgia estetica a condizione che questi si avverino necessari, da un punto di vista medico, in seguito all'infortunio.

12.1.14 Spese di ricerca e di salvataggio

Le spese necessarie sono coperte fino a concorrenza di fr. 60'000.-.

12.1.15 Spese di trasporto

Assura SA assume le spese di un trasporto necessario dal profilo medico e adatto alla situazione medica, per quanto lo stato di salute dell'assicurato non permetta l'utilizzo di un mezzo di trasporto usuale pubblico o privato. I trasporti effettuati da membri della famiglia non sono indennizzati.

12.1.16 Trasporto della salma

Assura SA assume le spese di trasporto della salma fino al luogo di domicilio svizzero dell'assicurato. Sono ugualmente coperte le spese delle formalità ufficiali e amministrative per l'eventuale rimpatrio del corpo.

12.1.17 Danni materiali

Nell'ipotesi in cui l'infortunio ha necessitato una cura medica da parte di un medico od un soggiorno all'ospedale, Assura SA assume fino a concorrenza di fr. 6'000.- per sinistro le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione (valore a nuovo) degli abiti o degli altri effetti personali dell'assicurato danneggiati durante un infortunio assicurato. Sono ugualmente coperte le spese di pulizia del veicolo o di altri oggetti appartenenti a delle persone private che si sono occupate del salvataggio e del trasporto del ferito.

12.1.18 Assistenza scolastica

Quando l'assicurato minorenne non è in grado di seguire il programma scolastico durante un mese o più, Assura SA assume le spese per lezioni di recupero scolastico fornite da una persona qualificata. Il contributo di Assura SA ammonta a fr. 50.- al giorno, al massimo a fr. 3'000.- per anno civile.

12.1.19 Prestazioni specifiche quando l'infortunio sopraggiunge all'estero

Quando l'assicurato è ospedalizzato all'estero e che per ragioni mediche non può essere trasferito in Svizzera, Assura SA paga le spese supplementari per:

- il prolungamento del soggiorno di un membro della famiglia, rispettivamente di una persona che accompagna l'assicurato nel luogo dell'ospedalizzazione
- il trasporto ed il soggiorno di un membro stretto della famiglia (coniuge, madre/padre, fratello/sorella, figlio/figlia o concubino/a) fino al luogo dell'ospedalizzazione quando questa dura più di 7 giorni.

12.1.20 Assistenza all'estero e rimpatrio

Le spese d'assistenza e di rimpatrio di un assicurato sono coperte conformemente alla convenzione d'assistenza turistica conclusa tra Assura SA e l'organo d'assistenza, le cui disposizioni sono parte integrante delle presenti CSC.

12.2 Le prestazioni descritte all'art. 12 appartengono al ramo dell'assicurazione danni e saranno prese a carico da Assura SA solamente su presentazione di fatture e nei limiti delle spese effettive sostenute dallo stipulante, rispettivamente l'assicurato.

12.3 Quando un'assicurazione sociale assume i costi (LAMal, LAINF, LAI, LAM), Assura SA interviene solo a complemento.

12.4 Le franchigie e le partecipazioni a carico dell'assicurato contabilizzate secondo la LAMal non sono indennizzate da Assura SA. Le riduzioni delle prestazioni secondo la LAINF non sono compensate.

12.5 Se esistono delle altre assicurazioni contro gli infortuni secondo la LCA, Assura SA riduce proporzionalmente le sue prestazioni.

Articolo 13

Concorso di circostanze estranee all'infortunio

Quando l'infortunio assicurato è solo parzialmente la causa del decesso o dell'invalidità, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente, se necessario in base ad una perizia medica.

Articolo 14

Portata territoriale

A deroga dell'articolo 5 delle CGA, la presente categoria d'assicurazione è valevole in tutto il mondo, per quanto il soggiorno al di fuori della Svizzera non superi 12 mesi.

Articolo 15

Gestione del sinistro

15.1 In caso d'infortunio, Assura SA deve esserne informata immediatamente per iscritto.

15.2 In caso di morte consecutiva all'infortunio, che sopraggiunga immediatamente o in seguito, Assura SA deve esserne avvisata per telefono o posta elettronica entro 30 giorni. Assura SA può chiedere, a sue spese, un'autopsia mediante l'assistenza di un medico di sua scelta.

15.3 Subito dopo l'infortunio, deve essere chiamato un medico diplomato e devono essere prese tutte le misure atte alla guarigione dell'assicurato. Il peggioramento delle conseguenze di un infortunio, dovuto alla negligenza dell'assicurato nel seguire regolarmente le cure prescritte, non è assunto dall'assicurazione.

15.4 L'assicurato o l'avente diritto deve trasmettere ad Assura SA le copie di conteggi, fatture e qualsiasi altro documento, emessi dal o per gli assicuratori LAMal, LAINF, LAI e LAM.

Articolo 16

Perizie

Se le parti non riescono a mettersi d'accordo sull'ammontare del danno, questo è obbligatoriamente fissato per entrambe le parti mediante perizia.

Articolo 17

Inosservanza degli obblighi contrattuali

A complemento dell'articolo 15.6 CGA, è precisato che se l'avente diritto non si conforma agli obblighi che gli spettano, Assura SA sarà liberata dai suoi impegni, a meno che l'avente diritto non provi che abbia violato i suoi obblighi senza colpa da parte sua o che questa inosservanza non abbia esercitato alcuna influenza sul danno o sui diritti ed obblighi di Assura SA.

Articolo 18

Colpa grave

Assura SA rinuncia al diritto che le conferisce la legge di ridurre le proprie prestazioni.

Articolo 19

Esenzione dal pagamento dei premi

Se, durante la durata dell'assicurazione, lo stipulante decede, Assura SA assume il pagamento dei premi futuri relativi alla categoria Previsia Extra del minorenne assicurato fino alla cessazione della copertura secondo la polizza, ma al più tardi fino alla fine del periodo d'assicurazione nel corso del quale l'assicurato compie 18 anni.

Assura SA

ALLEGATO 1

alle Condizioni speciali per la categoria “Previsia Extra”

Le Associazioni e terapeuti riconosciuti (art. 12.1.4 CSC)

- ASCA, Fondazione svizzera per la medicina complementare
Titolo richiesto: pratica di una terapia che figura alla lettera A qui sopra
- Association des praticiens en thérapies naturelles (APTN)
Titolo richiesto: diploma membro A
- Schweizer Verband der anerkannten Naturheilpraktikerinnen und Naturheilpraktiker (SVANAH)
Titolo richiesto: membro A
- Internationaler Therapeutenverband APM nach Penzel und energetische Medizin e.V,
Titolo richiesto: membro A
- Europe-Shanghai College of Traditional Chinese Medicine (agopuntura)
Titolo richiesto: diploma o dottorato
- Association internationale de drainage lymphatique manuel selon la méthode originale du docteur Emile Vodder (AIDMOV)
Titolo richiesto: certificato terapeutico
- Federazione svizzera degli osteopati (FSO)
Titolo richiesto: membro ordinario
- Associazione Svizzera di Omeopatia (ASO)
Titolo richiesto: membro attivo
- KineSuisse, Association professionnelle de kinésiologie
Titolo richiesto: membro A
- Associazione Svizzera della Kinesiologia non medicinale (ASKNM)
Titolo richiesto: membro A
- Organizzazione professionale svizzera della medicina tradizionale cinese (OPS-MTC)
Titolo richiesto: membro A
- Associazione svizzera di Ortho-Bionomy (ASOB)
Titolo richiesto: membro A
- Associations cantonales des infirmières réflexologues
Titoli richiesti: diploma di infermiere e certificato di riflessologo
- Associazione svizzera di riflessologia plantare (ASRP)
Titoli richiesti: diplomi di infermiere e dell'associazione
- Associazione svizzera di Shiatsu (ASS)
Titolo richiesto: membro A
- Association Romande de Sophrologie-bio-Dynamique
Titolo richiesto: diploma di soffrologia medica terapeutica o educativa
- HEBV Associazione professionale euritmia terapeutica
Titolo richiesto: membro A
- Association suisse d'eutonie Gerda Alexander (ASEGA)
Titolo richiesto: diploma
- Cranio Suisse (Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale)
Titolo richiesto: membro terapista craniosacrale
- OSTEO-SWISS
Titolo richiesto: membro attivo
- Association Suisse des Fasciathérapeutes (ASFascia)
Titolo richiesto: membro attivo
- Sophrologie Suisse
Titolo richiesto: diploma in soffrologia medica
- Schweizerische Gesellschaft für Energie-Bioresonanz und Informationsmedizin (SEBIM)
Titolo richiesto: membro ordinario
- Akademie für Naturheilkunde Basel
Titolo richiesto: diploma

A titolo individuale, sono ugualmente riconosciuti i chiropratici, fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri ed infermiere autorizzati a praticare che beneficiano, inoltre, di una formazione specializzata perlomeno equivalente a quella richiesta dalle associazioni professionali precitate.